

SCRITTURA PRIVATA –

Lavori di sistemazione, ripristino e adeguamento dei servizi igienici galleria mercatale
- CIG: B277856E41

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di luglio, in Catanzaro

TRA

il **CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA in acronimo COMALCA SCRL** con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, in persona del Presidente Daniele Maria Ciranni P.IVA 01226060794 (di seguito per brevità anche "*Committente*") pec: comalca @legalmail.it;

E

la **SOCIETÀ IMPREEDIL & PROJECT SRL** con sede in Sellia Marina Località La Petrizia n. 10 - P.I. 03770040792 nella persona del Rappresentante Legale e Amministratore Unico Sig. Giuseppe De Santis nato a Catanzaro, il 15/09/1986 (CF DSNP86P15C352A) (di seguito per brevità anche "*Operatore Economico*") pec: impreedilsrl@pec.it;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il *Committente*, come sopra rappresentato, affida all' *Operatore Economico*, che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai "**LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI GALLERIA MERCATALE**" come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Il corrispettivo dovuto all' *Operatore Economico* per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi Euro 14.517,90 (euro quattordicimilacinquecentodiciasette/90) oltre IVA 22%%.(in regime di split payment – scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter comma 1/bis DPR 633/72)..

ART. 2 - DOCUMENTI DELL'APPALTO

L'*Operatore Economico* dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta la documentazione di progetto di cui alla procedura richiamata in premessa e redatta dall'Arch Eros Corapi (Progettista e Direttore dei lavori) di cui alla CILA acquisita al protocollo 360628/2024 del 30 maggio 2024.



L'appalto è conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutta la documentazione di progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare integralmente con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti prodotti dal *Committente* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' *Operatore Economico*, fatte salve eventuali proposte formulate dall' *Operatore Economico* ed accettate dal *Committente* su proposta del Direttore dei Lavori in quanto ritenute da quest'ultimo migliorative.

ART. 3 - EFFICACIA E DURATA

L'efficacia del contratto ha inizio dalla data di stipula e avrà una durata complessiva di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data consegna lavori, corrispondente alla firma della presente scrittura (conclusione lavori 30 agosto 2024; termine essenziale nell'interesse del committente).

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è fissato in € Euro 14.517,90 (euro quattordicimilacinquecentodiciasette/90) oltre IVA 22%%.(in regime di split payment – scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter comma 1/bis DPR 633/72).

Lo stesso comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto ed al computo metrico che ne fa parte integrante e sostanziale. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'*Operatore Economico* a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall' *Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'*Operatore Economico* si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa

ART. 5 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'*Operatore Economico* dichiara: di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato presso Banca Di Credito Coopertaivo di Montepaone precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: IBAN: IT04O0812604401000000061509; che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono Sig. Giuseppe De Santis nato a Catanzaro, il 15/09/1986 (CF DSNP86P15C352A); che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Fermo quanto stabilito al successivo articolo 15 l'operatore economico si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione di COMALCA srl gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra.

Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente COMALCA srl.

Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte di COMALCA srl; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata all'*Operatore Economico* l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva.

In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'*Operatore Economico* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad

eccezione di quelli che fanno carico al *Committente* per legge.

L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore aggiunto, che l'operatore economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del DPR N. 633/72.

Sono a carico dell'Operatore Economico intendendosi in modo onnicomprensivo con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L' *Operatore Economico* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico dell'*Operatore Economico*, intendendosi in ogni caso in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 e l'*Operatore Economico* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del *Committente*, assumendosene ogni relativa alea.

L' *Operatore Economico* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa delle attività svolte da Comalca srl e/o da terzi autorizzati.

L' *Operatore Economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Progettista.

L' *Operatore Economico* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al *Committente* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di grave inadempimento da parte dell'*Operatore Economico* degli obblighi di cui ai precedenti commi, il *Committente*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L' *Operatore Economico* si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,



ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'*Operatore Economico* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'*Operatore Economico* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Operatore Economico*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il *Committente* paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute *Operatore Economico* del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 50 comma 7 e 116 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione delle fatture. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso dal Direttore dei Lavori.

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Fermo restando che COMALCA risulta negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini IVA (c.d. split payment), tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto dei lavori a cui si riferiscono, e il CIG

(Codice Identificativo Gara) a pena di divieto di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

L'*Operatore Economico* avrà diritto all'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore stimato

dell'appalto nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 125 Dlgs 36/2023 che qui si intende integralmente richiamato.

L'*Operatore Economico* dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei lavori con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via pec all'indirizzo: comalca@legalmail.it e al Direttore dei Lavori.

La verifica dei lavori realizzati sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento degli stessi con emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori.

Il *Committente* liquiderà le fatture ricevute, con bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato, comunicato *Operatore Economico*, secondo le seguenti modalità di pagamento:

20% a titolo di anticipazione;

40% all'emissione 1° SAL per lavori eseguiti pari alla metà delle opere da realizzarsi, con liquidazione a 15 gg ;

40% dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo la verifica con esito positivo dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi da parte dell'*Operatore Economico*.

Ed in ogni caso sempre dopo esibizione del DURC.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a COMALCA il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L'eventuale ritardo nei pagamenti dei suddetti acconti non darà diritto all'*Operatore Economico* di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

L'*Operatore Economico*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al *Committente* le eventuali modifiche successive sul conto corrente bancario o postale dedicato. In difetto di tale comunicazione, l'*Operatore Economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

ART. 10 - PENALI E MEZZI DI TUTELA

È fatto salvo il diritto del *Committente* di intimare la risoluzione contrattuale per superamento del termine e di agire in giudizio per ottenere il - risarcimento degli ulteriori danni patiti

Caso contrario per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori, non imputabile a COMALCA srl, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione.

In caso di inadempienze agli ordini impartiti dal RUP, per ogni irregolarità nelle prestazioni e/o a altri obblighi contrattuali sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con comunicazione, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture ammesse in pagamento.

ART. 11 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO

Per l'eventuale risoluzione e recesso del contratto si applicano le norme di cui agli articoli dlgs 36/2023 L'*Operatore Economico* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del *Committente*.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il *Committente* avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta di COMALCA srl di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 - DELEGATO DEL COMMITTENTE E DELEGATO DELL'OPERATORE ECONOMICO

In relazione all'esecuzione del presente Contratto, le comunicazioni tra le *Parti* saranno effettuate tramite il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile ed il responsabile dell'*Operatore Economico*. Pertanto le *Parti* si danno reciprocamente atto che, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, sono nominati delegati rispettivamente il Sig. Stefano Sità per COMALCA e il signor Giuseppe De Santis per **ImpreEdil & Project srl**. Le *Parti* potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.

Le *Parti* concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi **COMALCA srl**: comalca@legalmail.it; **ImpreEdil & Project srl** : impreedilsrl@pec.it

ART. 13 - DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 comma 2 dlgs 36/2023 e s.m.i., fatte salve le eccezioni dallo stesso previste. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto, così come certificati ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 s.m.i., trovano applicazione le norme nonché dall'art. 120, co. 12 e allegato II.14, articolo 6 del d.lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'art.37, comma 7- bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.

Pertanto con il presente contratto si conviene sin da ora che, il committente non accetta preventivamente la cessione da parte dell'Operatore Economico dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto con esclusione della somme eventualmente dovute dall'Operatore Economico ai suoi dipendenti a detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza.

ART. 14 - SUBAPPALTO

È vietato il subappalto salvo espresso e formale consenso del committente.

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 36/2023 s.m.i, dal D.P.R. 207/2010, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contratti sotto soglia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza

L'operatore Economico dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del Dlgs 196/03 e del regolamento europeo.

L'Operatore Economico dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati

per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, anche con l'ausilio di mezzi

elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

L'Operatore Economico presta il consenso al trattamento dei dati da parte di Comalca srl, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

LCS

IMPREEDIL & PROJECT SRL

ImpreEdil & Project s.r.l.
Loc. La Petruzia n.10 - 88050 Sella Marina (Cz)
Pec: impreedil srl@pec.it - e mail: impreedilproject@gmail.com
P.Iva: 03770040792



1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025